

REGOLAMENTO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 1 (Principi generali)

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti alla Federazione Italiana Comunicatori Multimediali (di seguito denominata in acronimo FE.I.C.O.M.) è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare di un comunicatore e operatore multimediale iscritto alla Federazione per eventuali azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del codice deontologico o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.
2. Il procedimento è regolato dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. La competenza disciplinare della FE.I.C.O.M. si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'inizio del procedimento disciplinare.

Articolo 2 (Responsabilità disciplinare e comunicazioni)

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza dei doveri professionali del socio.
2. La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi e regolamenti.
3. In sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi, si dovrà tenere conto dell'elemento soggettivo.
4. Tutte le comunicazioni inviate nella fase preliminare, nel corso del procedimento e all'esito dello stesso, sono eseguite mediante lettera scritta.

Articolo 3 (Astensione e ricusazione)

1. Il componente il Collegio dei Probiviri ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:

- a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore del socio o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;
- b) se è in relazione di coniugio, parentela, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro dell'incolpato, della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- c) se ha motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con l'incolpato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- d) se ha depresso nella vertenza come persona informata dei fatti;
- e) se ha dato consigli o manifestato pubblicamente il suo parere sulle vicende oggetto del procedimento;
- f) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.

2. L'astensione e la ricusazione devono essere proposte al Consiglio Direttivo con atto scritto e, ove possibile, documentate.

3. L'astensione e la ricusazione sospendono temporaneamente la seduta. La nuova data della seduta del Consiglio dei Probiviri è fissata, nel rispetto dei termini e delle procedure previsti dal presente Regolamento, dopo la decisione del Consiglio Direttivo. La decisione sulla dichiarazione di astensione o sulla proposta di ricusazione è adottata dal Consiglio Direttivo allo stato degli atti, senza la presenza del componente che ha

chiesto di astenersi o che è stato ricusato. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la richiesta di ricusazione, il componente o i componenti astenuti o ricusati non partecipano al procedimento.

Articolo 4 (Fase preliminare)

1. Il procedimento disciplinare nei confronti di un socio è promosso d'ufficio dal Consiglio Direttivo quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento.
2. Il Consiglio Direttivo valuta se trasmettere la notizia al Collegio dei Probiviri oppure se sussistano motivi per l'archiviazione immediata.

Articolo 5 (Archiviazione immediata)

Il Consiglio Direttivo può decidere di non aprire il procedimento, procedendo alla sua archiviazione,

nei casi in cui:

- a) i fatti non sussistano palesemente;
- b) le notizie pervenute siano infondate;
- c) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Associazione.

Articolo 6 (Accertamenti preliminari)

1. Qualora non ricorrano i presupposti per procedere all'archiviazione immediata, il Consiglio Direttivo trasmette la notizia al Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri svolge un primo accertamento sentendo il socio interessato, l'autore della segnalazione oppure chiedendo informazioni o acquisendo documentazione.
3. La convocazione per l'audizione deve avvenire per iscritto e deve contenere una sintetica indicazione dei fatti oggetto dell'accertamento.
4. Il socio ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore che può essere individuato tra gli Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati o tra gli iscritti all'Associazione, ha facoltà altresì di inviare memorie o di non presentarsi all'audizione. In caso di mancata presentazione non giustificata il Collegio può procedere comunque.
5. Di tutta la fase preliminare il Collegio dei Probiviri redige verbale scritto e lo trasmette senza indugio al Consiglio Direttivo.

Articolo 7 (Apertura e termine del procedimento)

1. All'esito degli accertamenti preliminari il Consiglio Direttivo può decidere l'apertura del procedimento a carico del socio. L'apertura deve essere motivata e contenere: l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico o dei regolamenti che si ritengono violate.
2. La delibera deve essere notificata per iscritto al socio.
3. Il socio o il difensore all'uopo da questi designato ha facoltà di produrre: deduzioni, memorie, documenti entro 15 giorni dal ricevimento della notifica di cui al comma precedente.
4. Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro sei mesi dalla sua apertura.

Articolo 8 (Le sedute)

1. Le sedute avvengono davanti al Collegio dei Probiviri e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede legale dell'Associazione.
2. Il Collegio procede all'istruttoria ammettendo tutti i mezzi di prova che ritiene rilevanti, anche su richiesta di parte.
3. Il socio ha facoltà di produrre la propria documentazione fino a dieci giorni prima della seduta fissata e può farsi assistere da un difensore.

4. Alla convocazione del socio si provvede mediante notifica scritta.
5. Della seduta viene redatto verbale.

Articolo 9 (Sospensione del procedimento)

1. Il Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio dei Probiviri, ha l'obbligo di disporre la sospensione del procedimento in caso di pendenza di procedimento penale a carico del socio per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.
2. La sospensione interrompe i termini di durata del procedimento.

Articolo 10 (Decisione e pubblicazione)

1. Esaurita l'istruttoria il Collegio dei Probiviri trasmette il proprio parere al Consiglio Direttivo che, previa discussione, assume la decisione.
2. Le decisioni avvengono a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il giudizio più favorevole al socio.
3. La decisione può consistere: nell'archiviazione, nella sospensione, nell'irrogazione della sanzione.
4. La decisione deve essere inviata entro e non oltre i quindici giorni da quando è stata presa al socio.
5. In caso di irrogazione della sanzione la stessa viene riportata sul primo numero utile del bollettino ufficiale dell'associazione.

Articolo 11 (Requisiti della decisione)

1. La decisione assunta dal Consiglio Direttivo deve contenere l'esposizione dei fatti, lo svolgimento del procedimento, la motivazione, l'indicazione dei voti favorevoli, contrari, degli astenuti e delle schede bianche, la data in cui è stata pronunciata, l'eventuale sanzione comminata.

Articolo 12 (Sanzioni)

1. Possono essere erogate le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo: consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo ai suoi doveri;
 - b) censura: consiste nel biasimo per la mancanza commessa;
 - c) sospensione: consiste nella sospensione dell'attestato di qualità per un periodo non superiore ad un anno;
 - d) espulsione: consiste nella cancellazione del socio dall'associazione nonché dell'annullamento dell'attestato di qualità
2. In caso di recidiva, il Consiglio Direttivo può applicare all'iscritto una sanzione più grave di quella precedentemente irrogata.